

originale



COMUNE DI TARANTO
- 4 GEN 2012
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
POSTA IN ARRIVO

IL DIRIGENTE
(Avv. Piero Paolo DE FLORIO)

COMUNE DI TARANTO
Direzione Sviluppo Economico e Produttivo

NR.....1.....REG. GEN. ORD.

Oggetto: **Disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio**
Calendario deroghe anno 2012

IL SINDACO

Premesso:

- che il D. Lgs. n. 114/98 reca la Riforma della disciplina relativa al settore Commercio, stabilendo i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale (art. 1 d. lgs. 114/98);
- che il titolo IV del d.lgs. n° 114/98 disciplina gli orari di vendita;
- che a seguito della modifica del titolo V della Parte II della Costituzione, la materia del commercio rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni ed il d.lgs. 114/98 si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n° 131/2003, soltanto alle Regioni prive di una propria legislazione in materia;
- che la regione Puglia con propria legge regionale n° 11 dell'1/08/2003 e ss.mm.ii., ha dettato la nuova disciplina del commercio;
- che in particolare, l'art. 18 della L.R. n° 11 dell'1-08-2003 e ss.mm.ii., ha disciplinato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
- che l'art. 35, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 155), convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - MANOVRA ECONOMICA 2, G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) ha aggiunto la lettera d-bis) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che l'art. 31, comma 1 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante «*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*» ha previsto che *"In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte» e che "Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";*

Considerato:

- che in attesa che la Regione Puglia provveda ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, occorre procedere anche per l'anno 2012 alla definizione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio, appartenenti ad entrambi i

settori merceologici, alimentare e non alimentare, individuando, altresì, i giorni in cui possa derogarsi all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

- che il Comune di Taranto, al fine di procedere alla individuazione di un nuovo calendario di deroghe al divieto di apertura domenicale, ha provveduto a riattivare in data 01/12/2011 il tavolo di concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui all'art.2 comma 2 bis L. R. n. 5 del 7/05/2008, tavolo quest'ultimo conclusosi nella successiva seduta del 12/12/2011;

-che nelle predette riunioni del tavolo di concertazione tenutesi in data 01/12/2011 e 12/12/2011, i cui verbali sottoscritti dalle parti partecipanti (Comune di Taranto, Confcommercio, Confesercenti, Lega delle Cooperative, Federdistribuzione, Federconsumatori, CGIL-CISL-UIL) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, è emersa la volontà di individuare, ai sensi dell'art.18 comma 5, della L.R. N°11/2003 e ss.mm.ii., i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, in attesa che venga emanata la nuova disciplina regionale;

- che in particolare si è individuato il calendario delle aperture domenicali per l'anno 2012 prevedendo le deroghe al divieto di chiusura domenicale nei seguenti giorni: 6 e 8 gennaio; 5 febbraio; 4 e 25 marzo; 6 maggio; 3 giugno; 8 luglio; 30 settembre; 7 ottobre; 4 novembre; 2,8,9,16,23 e 30 dicembre;

- che alla predetta individuazione si è giunti tenendo conto di tutte le posizioni espresse durante la concertazione avendo riguardo sia alla tutela dei diritti dei lavoratori, sia al principio di pari opportunità e di libera concorrenza, sia alla posizione degli esercizi commerciali, ed in particolar modo a quelli più piccoli, i quali attesa la notoria crisi del settore commercio ben difficilmente sarebbero nelle condizioni di poter sostenere i costi conseguenti alle aperture domenicali indiscriminate, sia alla posizione della grande distribuzione;

-che l'art.50 del D: Lgs. 267 del 18-08-2000 attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare, tra l'altro, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

Vista la L.R. Puglia n°11 dell'1-08-2003, e ss.mm.ii., che regola la disciplina regionale del commercio;

Visto in particolare, l'art.18 della L.R. n°11 dell'1/08/2003 e ss.mm.ii.;

Visti i verbali del tavolo di concertazione tra il Comune di Taranto e le organizzazioni e associazioni di cui all'art.2, comma 2 bis L.R. n° 5 del 7-05-2008 del 01/12/2011 e del 12/12/2011;

ORDINA

- 1) Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, appartenenti ad entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, così come classificati dall'art.5, comma 2° della L.R. n° 11/2003, integrata e modificata dalla L.R. n° 5/08, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un massimo di n° 13 ore giornaliere e nel rispetto di tali limiti l'esercente potrà liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio rendendolo **OBBLIGATORIAMENTE** noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi di informazione;

CHIUSURA INFRASETTIMANALE

- 2) Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, appartenenti ad entrambi i settori merceologici, di cui al punto 1) osserveranno la mezza giornata di riposo (chiusura) infrasettimanale, con facoltà di scelta della stessa, rendendolo **OBBLIGATORIAMENTE** noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi di informazione,

LA CHIUSURA INFRASETTIMANALE NON SARA' OBBLIGATORIA:

-quando nella medesima settimana ricade una giornata festiva;

- nel mese di dicembre;
- nella settimana in cui ricade la festa di S.Valentino;
- nella settimana in cui ricade il carnevale;
- nella settimana in cui ricade la Santa Pasqua;
- nella settimana in cui ricade la festa di S.Cataldo-Patrono della Città

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALI E FESTIVI

- 3) Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di cui al punto 1) potranno osservare l'apertura nelle seguenti domeniche e festivi:

Venerdì 6 gennaio (saldi invernali)
 Domenica 8 gennaio (saldi invernali)
 Domenica 5 febbraio
 Domenica 4 e 25 marzo
 Domenica 6 maggio
 Domenica 3 giugno
 Domenica 8 luglio (saldi estivi)
 Domenica 30 settembre
 Domenica 7 ottobre
 Domenica 4 novembre
 Domeniche 2-9-16-23 e 30 dicembre
 Sabato 8 dicembre

OBBLIGO DI CHIUSURA

- 4) Tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui al punto 1) devono rimanere chiusi in tutte le domeniche e festività dell'anno (escludendo quelle derogate nell'articolo precedente) e nei seguenti giorni, ai sensi dell'art. 18, comma 8 quater della L.R. n° 11/03 integrata e modificata dalla L.R. n° 5/08:

- a) 1 gennaio
- b) Domenica di Pasqua
- c) 25 aprile
- d) 1° maggio
- e) 2 giugno
- f) 25 e 26 dicembre

CATEGORIE COMMERCIALI ESENTI

- 5) Le disposizioni dell'art.18 della L.R. n.11/03, integrata e modificata dalla L.R. n. 5/08, non si applicano alle seguenti tipologie di attività nel senso che gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art.18, comma 4:
- a) le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi , ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e

aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetto d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali e qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche;

- b) gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico;
- c) gli esercizi localizzati all'interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera C bis del comma 4 dell'art.5;
- d) l'apertura dei panifici con annesso laboratorio di gastronomia, di rosticceria e pasticceria sarà disciplinata, dopo averne discusso al tavolo tecnico;
- e) gli esercizi di vendita di mitili, frutti di mare e prodotti ittici, secondo gli usi e tradizioni locali.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 6. L'inosservanza della presente ordinanza è assoggettata a sanzioni amministrative da € 500,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'art.27, comma 3 della L.R. n.11 dell'1 agosto 2003, salvo la violazione della disposizione relativa all'obbligo di chiusura domenicale e festiva che è assoggettata a sanzione amministrativa da € 2.500,00 ad € 15.000,00, come previsto dall'art.27 comma 1 L.R. n. 11 dell'1 agosto 2003.

NORME FINALI

- 7. La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione e dovrà essere notificata a tutti gli Organi di Vigilanza per la dovuta osservanza.
- 8. Verrà altresì trasmessa alle Organizzazioni Sindacali ed alle Associazioni di Categoria interessate.

Taranto li 03 GEN. 2012



Il Sindaco
Dott. Ippazio Stefano